



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 14/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6966/P** del

registro di segreteria, depositato in data 1.7.2024, promosso da:

- ***Omissis***, nato a *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso, gs.

procura allegata all'atto di gravame, dall'Avv. Francesco Cardaci del

Foro di Messina con indirizzo digitale:

avvfrancescocardaci@puntopec.it;

contro

- **Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, con sede in Roma, Via

Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -

congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia

(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

Antonella Patteri (pec: antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

- **Azienda sanitaria provinciale di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca del Foro di Messina (pec: avvflaviabuzzanca@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Viale R. Margherita – Viale Boccetta Is. 378, scala G, int. 31;

per la riforma

della sentenza n. 216/2024 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni del 8/4/2024, pubblicata il 10/6/2024, non notificata.

Uditi nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante l'avvocato Francesco Cardaci, per l'INPS l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito e per l'ASP di Messina l'avvocato Giovanni Immordino, in sostituzione dell'avvocato Flavia Maria Fiorenza Buzzanca, giusta delega scritta depositata in udienza.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante, già dipendente dell'ASP di Messina iscritto alla CPDEL e cessato dal servizio il 30 novembre 2007, lamentava la non corretta determinazione del proprio trattamento di pensione e chiedeva la riliquidazione dell'assegno pensionistico in godimento formulando le seguenti specifiche domande:

"1) riconoscere e dichiarare il proprio diritto al ricalcolo della pensione

sulla base della retribuzione contributiva annua effettiva pari a €138.823,61 maggiorata dell'importo di €1.735,29 pari all'1,25%, quale ottemperanza al giudicato della sentenza della Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale di Appello — n. 2/A/2014, retribuzione totale annua utile = €140.558,90;

2) ritenere e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione del coefficiente totale $1,00 \times E \ 140.558,90$ (retribuzione annua contributiva pensionabile degli ultimi dodici mesi) ai sensi del combinato disposto Tabella All. A alla L. n. 965/1965 e art. 8, comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503 (per aver già maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità al 31.12.1992 — anni 28 e mesi 5 rispetto a quelli previsti pari ad anni 24 e mesi 6) e per essere stato collocato in pensione con il sistema retributivo e con l'anzianità contributiva pari ad anni 43 e mesi 4;

3) in subordine, rispetto al punto 2) e in alternativa allo stesso, in caso di ritenuta applicazione del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 13 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503, riconoscere il proprio diritto alla riliquidazione della pensione con il calcolo sia della quota a), sia della quota b) di cui all'art. 13 cit., sempre in base alle aliquote di rendimento di cui alla Tabella All. A della L. n. 965/1965 (coefficiente quota a) = 0,63271, coefficiente quota b) = 0,36729, coefficiente totale = 1,00000), tenendo conto che la quota b) deve essere calcolata con la media delle retribuzioni contributive relative al periodo 24.06.1998/30.11.2007 senza abbattimenti, non eccedendo dette

retribuzioni il limite del tetto pensionistico pari ad E 158.927,86;

4) in ulteriore subordine, rispetto al punto 2) e al punto 3) e in alternativa agli stessi, in caso di ritenuta applicazione del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 1, e art. 13 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503 e le aliquote di rendimento annuo dell'AGO pari al 2% dall'01.01.1995 (ai sensi dell'art. 17 della L. n. 724 del 23.12.1994), riconoscere il proprio diritto alla riliquidazione della pensione con il calcolo del coefficiente totale pari a 0,94488, di cui 0,63271 in quota A) e 0,31217 in quota B) senza il divieto di abbattimento delle retribuzioni contributive per la quota B), non eccedendo dette retribuzioni il limite suindicato del tetto pensionistico pari ad E 158.927,86;

5) dichiarare l'illegittimità dell'Atto di riliquidazione n. omissis della pensione VOCPDEL omissis (iscrizione 62404535) Id. Pratica: omissis, emesso dalla Direzione Provinciale INPS (ex INPDAP) e trasmesso in data 23.12.2020, a decorrere dall'01.12.2007 in relazione ai versamenti contributivi effettuati dall'ASP di Messina il 31.01.2020 ed inerenti il periodo retributivo dall'11.08.2004 al 30.11.2007;

6) dichiarare l'illegittimità della PEC del 08.02.2021 della Direzione Provinciale dell'INPS di Messina (trasmessa dal Dr. Omissis anche all'ASP di Messina) con la quale si riscontrava la richiesta di rettifica trasmessa dal dott. Omissis con pec del 3.2.21, sostanzialmente rifiutando le rettifiche richieste con rinvio ad ulteriori iniziative dell'ASP di Messina, da un lato, e con la giustificazione dell'utilizzo dei "programmi di calcolo in dotazione a questo Istituto" dall'altro;

7) conseguentemente condannare l'INPS (ex INPDAP) alla

riliquidazione della pensione, tenendo conto dei coefficienti e dei criteri sopra espressi, nonché al pagamento in suo favore di tutte le differenze per i ratei pensionistici, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei differenziali al soddisfo;

8) Condannare, per quanto di ragione, l'ASP di Messina chiamata in corresponsabilità dall'INPS con la citata pec dell'08.02.2021, esimendo comunque da qualsiasi onere il ricorrente in caso di esclusione di legittimazione passiva dell'ASP di Messina, ovvero in caso di accertata assenza di responsabilità della stessa ASP in ordine ad errori ed omissioni incidenti nel procedimento inerente il presente ricorso".

Con successiva memoria il ricorrente ha espressamente rinunciato alla prima domanda, in conseguenza del fatto che l'INPS, con nota del 29 marzo 2021, successivamente al deposito del ricorso, aveva proceduto alla parziale rideterminazione della pensione.

In relazione anche alle difese spiegate dalle controparti, il decidente ha conferito incarico al CTU dott. Marco Vasta, consulente del lavoro, di redigere apposita relazione tecnica circa la corretta determinazione della pensione spettante al ricorrente procedendo anche alla verifica dei conteggi eseguiti dall'INPS nell'ultimo provvedimento di riliquidazione.

In esecuzione dell'incarico, il CTU ha depositato il proprio parere confermando la correttezza della pensione così come da ultimo rideterminata dall'ente previdenziale, ivi compresi gli interessi liquidati.

Con la sentenza oggi impugnata il giudice di prime cure, quanto alla prima domanda, ha dichiarato parzialmente cessata la materia del

contendere ed ha respinto, per il resto, il ricorso presentato dal *Omissis* aderendo al parere formulato dal nominato CTU circa la correttezza del computo eseguito dall'INPS.

Relativamente all'ulteriore complessa articolazione del *petitum*, composto da varie domande proposte dal ricorrente in via subordinata, il decidente ha affermato che non trovavano alcun riscontro normativo e documentale le prospettazioni esposte nell'atto introduttivo a supporto delle domande successive alla prima. Secondo il primo giudice, l'accoglimento di tali domande, fra di loro subordinate, avrebbe infatti richiesto, come presupposto, l'illegittimità ed erroneità della riliquidazione avvenuta con l'ultimo atto di rideterminazione emesso dall'INPS; circostanza, questa, già esclusa in radice dalla motivazione della sentenza impugnata che ha invece affermato la piena correttezza e legittimità del computo eseguito dall'ente previdenziale.

In relazione all'esito del giudizio, il decidente ha compensato per metà le spese di lite tra il ricorrente e le parti resistenti, ponendo la restante metà a carico del ricorrente che è stato così condannato al pagamento, in favore dell'INPS, di euro 3.200, oltre accessori di legge, ed in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dell'analoga somma di euro 3.200, oltre accessori di legge. Sono state poi poste a carico del Dott. *Omissis* le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in euro 4.190,40 oltre IVA, CP e accessori di legge;

2. Con l'odierno atto di impugnazione, depositato il primo luglio 2024 e regolarmente introdotto, l'appellante, ricorrendo a diversi ed articolati

motivi di gravame, deduce sostanzialmente la violazione di legge da parte del primo giudice, segnatamente, con riferimento alle norme di diritto riportate nella motivazione della sentenza da pagina 5 a pagina 11, nonché l'omessa pronuncia sulle domande formulate in via gradata nel ricorso, essendosi il decidente limitato ad aderire alla ricostruzione eseguita dal CTU senza motivare sulle ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le altre domande integranti il *petitum*; deduce altresì l'insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese, di cui contesta anche la determinazione; contestualmente chiede la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata adducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art.169, V c., del d.lgs n.174/2016 ed il pregiudizio delle sue esigenze di vita, in considerazione dei gravosi impegni finanziari già assunti.

Con memoria depositata il 24.9.2024, l'appellante insiste per la sospensione ed introduce l'ulteriore tesi della solidarietà passiva dell'obbligazione concernente il pagamento delle competenze liquidate dal giudice al consulente tecnico d'ufficio sicché egli avrebbe il diritto di ripetere, nei confronti delle controparti, le quote rispettivamente a loro carico.

3. L'ASP di Messina e l'INPS si sono costituite per rilevare l'insussistenza dei requisiti di legge di cui all'art.169, V c., del d.lgs n.174/2016 e, nel merito, hanno richiesto la reiezione dell'appello in quanto infondato.

4. All'esito dell'udienza camerale del 10.10.2024, con ordinanza n. 9/A/2024 è stata respinta l'istanza di sospensione e confermata

l'udienza di trattazione per il merito già fissata per la data odierna.

5. Il 20.12.2014 l'appellante ha depositato note difensive per avversare le conclusioni delle parti appellate e per insistere nell'accoglimento del gravame. Al riguardo, ha sostenuto che il decidente, trascurando le ulteriori domande formulate nel ricorso in via gradata, ha omesso la doverosa valutazione circa la sussistenza di criteri di calcolo della pensione maggiormente favorevoli all'allora ricorrente, alternativi a quello dell'INPS ed ugualmente legittimi.

6. Il 13.1.2025 l'INPS ha depositato una memoria per confutare le tesi di parte appellante; nell'illustrare analiticamente i criteri impiegati per la rideterminazione della pensione, pienamente condivisi e confermati dal CTU nominato in primo grado, l'ente previdenziale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

7. In pari data l'ASP di Messina ha depositato una memoria per prendere posizione sulle tesi avversarie. In primo luogo, l'azienda sanitaria ha ipotizzato la propria carenza di legittimazione passiva; secondariamente, ha chiesto di dichiarare inammissibile il gravame in quanto tendente surrettiziamente al riesame delle valutazioni condotte dal CTU nominato dal giudice di prime cure; ha invocato quindi l'art. 170 c.g.c. adducendo anche la genericità dei motivi di appello.

Quanto al merito, affermata la totale infondatezza delle tesi di parte appellante, ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.

All'udienza del 23 gennaio 2025, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti, come da verbale di udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, va affermata la legittimazione passiva dell'ASP di Messina appellata, atteso che le censure formulate dal ricorrente riguardano anche i dati stipendiali forniti dall'ex datore di lavoro.

2. Avuto riguardo alle doglianze manifestate dall'appellante, va osservato che non si riscontrano i denunziati vizi di omissione della motivazione, nei prospettati termini di un'omissione nell'esame di punti decisivi della controversia, dovendosi ritenere escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice in senso non conforme a quello auspicato dalla parte (cfr., ex *plurimis*, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019).

Il Collegio reputa infatti che il giudice di prime cure abbia puntualmente indicato la disciplina applicabile alla fattispecie con riferimento alla retribuzione pensionabile, ai servizi valutabili ed alle aliquote di rendimento, ripercorrendo i vari passaggi che conducono alla determinazione, in concreto, del trattamento pensionistico spettante all'odierno appellante (cfr., pagg. da 6 a 8 della sentenza impugnata).

Non era quindi necessario soffermarsi, nel percorso motivazionale della decisione, sullo scrutinio dei motivi ostativi all'accoglimento delle questioni prospettate in via subordinata poiché esse si appalesavano, all'evidenza, del tutto inconciliabili con la ricostruzione compiuta dal decidente. Tutte le differenti opzioni interpretative offerte dall'allora ricorrente presupponevano infatti l'illegittimità ed erroneità del computo

eseguito dall'INPS, circostanza, questa, radicalmente esclusa dalla sentenza in commento, la quale ha invece riconosciuto la correttezza dell'operato dell'ente di previdenza, a valle di una fase istruttoria all'interno della quale le parti si sono ampiamente confrontate, dal punto di vista tecnico-giuridico, su tutti i punti controversi.

Sotto questo profilo, le tesi prospettate in via subordinata nel giudizio di primo grado, ed integralmente riproposte nell'odierno giudizio di appello, si basano sull'erronea premessa che vi sia un metodo di calcolo alternativo dell'assegno pensionistico spettante all'appellante, più favorevole rispetto a quello riconosciuto corretto dalla sentenza impugnata ed ugualmente legittimo. Tale strumentale impostazione non può essere accolta giacché soltanto una è l'opzione conforme alle norme di settore ed aderente agli elementi di fatto presenti nel caso di specie.

Dalle considerazioni che precedono, attesa la motivazione della sentenza impugnata, come succintamente riportata in narrativa (che trova debito riscontro nell'esame degli atti), si reputa che le censure di parte appellante, siano destituite di fondamento.

Dall'impianto motivazionale della pronuncia appellata emerge infatti che non vi è stata alcuna pretermissione delle difese articolate dal ricorrente poiché il giudice ha esplicitato in maniera assolutamente chiara ed inequivoca le puntuali ragioni, del tutto condivise da questo Collegio, per cui il computo dell'INPS è da ritenersi immune da errore. Conclusivamente, i relativi motivi di appello vanno quindi respinti atteso che il giudice di prime cure ha fatto un impiego corretto dei principi

enunciati dagli artt. 2, 4 e 5 del Codice della giustizia contabile.

3. Quanto all'impugnativa sul capo delle spese, va detto che la condanna dell'allora ricorrente al rimborso delle spese in favore delle altre parti (oggetto di parziale compensazione), con onere di pagamento delle spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, è del tutto coerente con l'esito del giudizio, in conformità all'art. 31, commi 1 e 3, e agli artt. 97, comma 6, e 166 del Codice della giustizia contabile.

4. Il gravame proposto da parte appellante va pertanto respinto nella sua interezza, con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 216/2024.

5. In relazione all'esito del gravame, l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante, delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate forfettariamente in euro 1.000 (euro mille,00), oltre accessori di legge, nonché al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, liquidate forfettariamente in euro 1.000 (euro mille,00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- respinge il gravame con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice

unico delle pensioni, n. 216/2024.

- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, INPS e ASP di Messina, nella misura di euro 1.000 (euro mille,00) ciascuna, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 10/02/2025

Per il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Laura Trizzino

(F.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 10/02/2025

Per il Funzionario preposto

(Dott.ssa Pietra Allegra)

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Laura Trizzino

F.to digitalmente